

BOZZA

CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE per selezioni di(*specie*)

TRA I SOTTOSCRITTI

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Roma 00198, Via Po 14 e sede amministrativa in Contrada Li Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS), nella persona del Dott. Paolo Rapisarda in qualità di Direttore di Centro di CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, a ciò nominato con Decreto Presidenziale n° 11 del 01/06/2017, di seguito denominato CREA

E

..... con sede legale in (C.F. e P.IVA.), nella persona del legale rappresentante, dott., di seguito denominata DITTA

PREMESSO CHE

a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;

b) ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;

c) CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura coordina diverse attività di sperimentazione, selezione e valutazione di materiale vegetale dalle quali sono state ottenute le selezioni di(*specie*) indicate nell'Allegato 1 e oggetto del presente Contratto;

d) (*articolo solo per materiale in proprietà*) tutti gli organismi costitutori che hanno co-partecipato alle attività di cui al punto precedente, concordano nel dover sperimentare il nuovo materiale genetico al fine di valutarne le potenzialità produttive, qualitative e l'impatto che può avere sul mercato;

e) (*articolo solo per materiale in proprietà*) a CREA, in forza degli accordi di ricerca e sperimentazione sviluppati con gli organismi co-titolari, è affidata la responsabilità della futura gestione per lo sfruttamento commerciale e la gestione del materiale genetico indicato nell'Allegato 1 scaturito dalla ricerca condotta nell'ambito del progetto di breeding dal quale si è ottenuto il materiale oggetto del presente Contratto;

f) CREA, al fine di dare ampia pubblicità ai risultati ottenuti dalle attività sopra richiamate, organizza periodicamente incontri tecnici e mostre pomologiche/varietali per promuovere il materiale genetico scaturito nell'ambito di progetti di breeding, a cui tutte le aziende vivaistiche e Organizzazioni di Produttori sono invitati a partecipare per esprimere le proprie considerazioni tecniche di merito;

g) CREA in dataprot. n.....ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse per attività di sperimentazione su ciliegio, fragola, melo, noce, pero e pesco;

h) La DITTA, interessata alla coltura della (*specie oggetto del Contratto*), ha espresso il proprio interesse a sperimentare, in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro diritto e senza garanzia di futura diffusione commerciale, il materiale genetico oggetto del presente Contratto nel territorio di (*esplicitare il Territorio di sperimentazione*).

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

CREA concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto, di sperimentare a proprie spese le selezioni di (*specie*) indicate nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa delle nuove accessioni e non assegna alla DITTA alcun diritto sulla gestione ed in merito all'eventuale futura diffusione commerciale e protezione brevettuale delle selezioni oggetto del presente Contratto.

Art. 2 Individuazione del territorio contrattuale di applicazione

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente all'interno del territorio (*specificare*) secondo le indicazioni tecniche di coltivazione fornite da CREA e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4. L'eventuale estensione della sperimentazione ad altri Paesi dovrà essere preventivamente richiesta a ed autorizzata da CREA tramite atto scritto.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente Contratto è valido a partire dal e terminerà il

Art. 4 Modalità operative

La DITTA si impegna a coltivare le piante delle selezioni indicate nell'Allegato 1 direttamente o ai propri produttori associati (*verificare caso per caso*) ai soli fini sperimentali, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante delle selezioni in oggetto devono essere coltivate con le tecniche tradizionali sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA i dati sulla georeferenziazione dei campi in oggetto e le mappe dei campi, con evidenziate le piante sottoposte a sperimentazione.

Art. 5 Impegni della Ditta

La DITTA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle selezioni in sperimentazione. Inoltre, si impegna a:

- a) non moltiplicare il materiale fornito, se non ai fini della sperimentazione previa autorizzazione di CREA ed esclusivamente nei quantitativi autorizzati da CREA.
- b) non autorizzare terzi ad eseguire riproduzioni e moltiplicazioni del materiale genetico suindicato;
- c) non coltivare piante delle selezioni in oggetto in luoghi diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, di cui al precedente art. 4;
- d) consentire al CREA o suo delegato l'accesso ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici.

Art. 6 Proprietà pregressa del materiale

Le selezioni oggetto di questa sperimentazione restano di proprietà degli organismi costitutori, indicati nell'Allegato 1, fra cui CREA, e nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta di CREA.

La DITTA riconosce che il materiale vegetale in sperimentazione è riconoscibile e tracciabile geneticamente dal CREA e che esso non potrà essere tutelato/registrato autonomamente dalla stessa DITTA.

Art. 7 Mutazioni

Ogni eventuale mutazione delle selezioni in oggetto dovrà essere segnalata a CREA e resterà di proprietà di quest'ultimo.

Art. 8 Report periodici

La DITTA si impegna a seguire le istruzioni di CREA per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante delle selezioni oggetto del presente Contratto. A fine Contratto, La DITTA si impegna altresì ad inviare a CREA un dettagliato rapporto che descriva l'andamento e i risultati della sperimentazione.

Art. 9 Esiti della sperimentazione

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non dovranno essere considerati come futura opzione di esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA potrà manifestare il proprio interesse alla diffusione commerciale delle selezioni in oggetto qualora il CREA, in accordo con gli eventuali organismi contitolari, decida di avviare la registrazione e/o la protezione brevettuale di una o tutte le varietà di cui all'Allegato 1 e la conseguente procedura di evidenza pubblica per la concessione dei diritti di moltiplicazione ai fini della diffusione commerciale.

Art. 10 Accesso ai campi sperimentali

CREA si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

Art. 11 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei confronti del CREA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 12 Divulgazione dei risultati

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali oggetto di sperimentazione senza la preventiva autorizzazione di CREA.

Art.13 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle selezioni di.....(*specie*) nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni e gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto della presente licenza, da parte di terzi.

Art. 14 Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di, via, indirizzo di posta elettronica

PEC: ofa@pec.crea.gov.it

Per la DITTA:

(*nome*), indirizzo di posta elettronica.....;

PEC:

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail con ricevuta di lettura.

Art. 15 Risoluzione del Contratto

CREA si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata da CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

Art. 16 Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente Contratto tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Art. 15.

Art. 17 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti il Foro competente sarà di Roma.

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazione, esecuzione e validità della presente licenza, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Art. 18 Sottoscrizione del Contratto

Il presente Contratto di sperimentazione, costituito da n. 8 premesse, n. 18 articoli e n. 1 allegato è valido solo se controfirmato dalle parti. (*per ditte estere*) / è valido solo se controfirmato unicamente in firma digitale dalle parti secondo la vigente normativa e trasmesso tramite posta elettronica certificata dalle parti. (*per ditte italiane*)

Letto e sottoscritto in data

CREA Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura

Il Direttore di Centro

Dott. Paolo Rapisarda

La DITTA

Il Legale Rappresentante

.....

Allegato 1 al Contratto di sperimentazione

Descrizione <i>(specie)</i>	Selezione <i>(nome)</i>	Progetto/Convenzione	Cotitolari	Materiale fornito <i>(n. piante)</i>